

CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Sede: Bassano del Grappa (VI)

Ente locale responsabile del coordinamento: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BACINO

SEDUTA del 02/12/2019

Immediatamente eseguibile

N. di Reg. 1/2019

N. di prot. gen. Comune di Bassano del Grappa _____ del _____

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DI ALCUNI COMUNI RICADENTI NEL BACINO TERRITORIALE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI "BRENTA" E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 2 (due) del mese di dicembre alle ore 16:30 presso la Sala riunioni di "Villa Rina" Borgo Treviso - Cittadella (PD), si è riunita l'Assemblea di Bacino per deliberare come da invito prot. n. 0087146/2019 del 21.11.2019 formulato dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa quale Ente locale responsabile del coordinamento (ai sensi dell'art. 5 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

Sono presenti i sottoelencati componenti dell'Assemblea di Bacino:

ENTE	QUOTE	P - A	ENTE	QUOTE	P - A	ENTE	QUOTE	P - A
ASIAGO	11 millesimi	P	LUSIANA CONCO	9 millesimi	P	SANTA GIUSTINA IN COLLE	12 millesimi	A
BASSANO DEL GRAPPA	74 millesimi	P	MAROSTICA	24 millesimi	P	SAONARA	17 millesimi	P
BORGORICCO	15 millesimi	A	MASSANZAGO	10 millesimi	P	SCHIAVON	5 millesimi	P
CADONEGHE	28 millesimi	P	MESTRINO	19 millesimi	P	SELVAZZANO DENTRO	38 millesimi	P
CAMPODARSEGO	24 millesimi	P	MONTEGROTTO TERME	19 millesimi	P	SOLAGNA	3 millesimi	P
CAMPODORO	5 millesimi	P	MUSSOLENTE	13 millesimi	P	TEOLO	15 millesimi	A
CAMPOSAMPIERO	21 millesimi	A	NOVE	9 millesimi	P	TEZZE SUL BRENTA	22 millesimi	P
CAMPO SAN MARTINO	10 millesimi	A	NOVENTA PADOVANA	19 millesimi	P	TOMBOLO	14 millesimi	A
CARMIGNANO DI BRENTA	13 millesimi	A	PIANEZZE	4 millesimi	P	TORREGLIA	11 millesimi	P
CARTIGLIANO	7 millesimi	P	PIAZZOLA SUL BRENTA	19 millesimi	P	TREBASELEGHE	22 millesimi	P
CASSOLA	24 millesimi	P	PIOMBINO DESE	16 millesimi	P	VALBRENTA	9 millesimi	A
CERVARESE SANTA CROCE	10 millesimi	P	POVE DEL GRAPPA	5 millesimi	P	VEGGIANO	8 millesimi	P
CITTADELLA	34 millesimi	P	POZZOLEONE	5 millesimi	A	VIGODARZERE	22 millesimi	P
COLCERESA	11 millesimi	P	ROANA	7 millesimi	A	VIGONZA	38 millesimi	P
CURTAROLO	12 millesimi	A	ROMANO D'EZZELUNO	25 millesimi	P	VILLA DEL CONTE	10 millesimi	P
ENEGO	3 millesimi	P	ROSA'	24 millesimi	P	VILLAFRANCA PADOVANA	17 millesimi	P
FONTANIVA	14 millesimi	P	ROSSANO VENETO	14 millesimi	P	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	10 millesimi	P
FOZA	1 millesimi	A	ROTZO	1 millesimi	A			
GALLIERA VENETA	12 millesimi	P	ROVOLON	8 millesimi	A			
GALLIO	4 millesimi	P	RUBANO	27 millesimi	P			
GALZIGNANO TERME	8 millesimi	P	SACCOLONGO	9 millesimi	P			
GAZZO	7 millesimi	P	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	17 millesimi	P			
GRANTORTO	8 millesimi	A	SAN GIORGIO IN BOSCO	11 millesimi	P			
LIMENA	13 millesimi	P	SAN MARTINO DI LUPARI	23 millesimi	P			
LOREGGIA	13 millesimi	P	SAN PIETRO IN GU	8 millesimi	P			
			PRESENTI	SU TOTALE		QUORUM		
ENTI			52	67		35		
millesimi			849	1000		501		

Presiede la seduta l'avv. Elena Pavan, Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, in qualità di legale rappresentante dell'Ente responsabile del coordinamento come individuato ai sensi dell'art. 5 della «convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018. Accertata la validità della seduta, dà avvio ai lavori dell'Assemblea del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti".

Assume la funzione di Segretario dell'Assemblea di Bacino il dott. Antonello Accadia, Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa, ente locale responsabile del coordinamento.

Verbalizza il dott. Fabio Fantin, Responsabile del Servizio Affari istituzionali Contratti Consulenza giuridico-amministrativa del Comune di Bassano del Grappa.

Scrutatori: Pierobon Luca (Sindaco del Comune di Cittadella) - Martini Morena (Sindaco del Comune di Rossano Veneto) - Campagnolo Raffaella (Sindaco del Comune di Nove).

PRESIDENDE L'ASSEMBLEA DI BACINO

II. RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMUNE
RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

Avv. ELENA PAVAN

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: fasciate n. 10 - allegati n. /

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DI BACINO
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMUNE
RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

Avv. ELENA PAVAN

Elena Pavan



IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE
RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

Dott. ANTONELLO ACCADIA

Antonello Accadia

Publicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune di Bassano del Grappa per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____.

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- bis, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

PRESO ATTO che:

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. 52/12 sono stati individuati i bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra i quali rientra il Bacino Brenta in cui ricade questo Comune;

VISTA la deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 1117 dell'1 luglio 2014, pubblicata in BURV n. 78 del 12 agosto 2014, di approvazione dello schema di convenzione- tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e di conferma individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e l'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138/2011 nella formulazione novellata dalla legge n. 190/2014;

ATTESO che la Conferenza d'ambito dell'Ambito territoriale ottimale Brenta, indetta dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa quale rappresentante dell'ente locale avente maggior numero di abitanti tra quelli afferenti all'ambito stesso, nella seduta del 04.05.2015 ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti, stabilendo altresì di adottarlo nei rispettivi consigli comunali entro e non oltre il termine di 60 giorni a partire dalla data della medesima seduta;

VISTA la nota inviata dal Presidente della Conferenza d'ambito in data 15 maggio 2015, a mezzo posta elettronica certificata, con la quale è stata trasmessa copia del predetto provvedimento di Conferenza d'ambito, corredata dallo schema di Convenzione approvata;

ATTESO che nei successivi 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte di tutti i Comuni occorre provvedere all'effettiva sottoscrizione della Convenzione;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Bassano del Grappa, ente capofila, provvedeva ad approvare il suddetto schema di convenzione con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 04.06.2015, esecutiva;
- la bozza di convenzione di cui sopra presentava alcune integrazioni-variazioni rispetto allo schema-tipo approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1117/2014;
- la predetta convenzione, nonostante inviti in tal senso, non era stata sottoscritta da parte di tutti gli enti locali interessati, risultando alla data del 23.02.2017 sottoscritta solo da 62 dei 72 Comuni coinvolti;
- la mancata sottoscrizione totalitaria da parte di tutti i Comuni impediva l'effettiva costituzione del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti;
- la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, con nota del 02.01.2017 protocollo n. 1190, avente ad oggetto *“Diffida ad adempiere ex art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011: sottoscrizione della convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino Brenta”*, registrata al protocollo comunale in data 02.01.2017 al numero 192, comunicava quanto segue: *“Atteso che ad oggi non risulta ancora costituito il Consiglio di Bacino “Brenta” e che i termini sono ormai scaduti, nonostante il processo di aggregazione avviato da parte del Comune di Bassano, rammentando che l’adesione al Consiglio citato costituisce un obbligo e non una mera facoltà, si invitano codeste Amministrazioni ad approvare, perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il testo di convenzione conforme allo schema tipo di cui alla D.G.R. n. 1117/2014, dandone comunicazione agli uffici regionale al seguente indirizzo PEC: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it. Da ultimo, ferma e impregiudicata ogni eventuale azione e/o segnalazione alle competenti Autorità, si avvisa che, decorso inutilmente il termine di cui sopra, si procederà con l’azione sostitutiva nei confronti delle Amministrazioni comunali inadempienti, con nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, con addebito di ogni relativo onere”*;
- conseguentemente, si provvedeva a definire un nuovo schema di convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, pienamente conforme allo schema tipo regionale, che il Comune di Bassano del Grappa, ente capofila, provvedeva ad approvare con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 23.02.2017, in sostituzione di quello già approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 04.06.2015;
- con successive note prot. nn. 74608 del 23.02.2017 e 97212 del 09.03.2017, la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, sollecitava la sottoscrizione della citata convenzione entro il 31.03.2017;

- il Comune di Bassano del Grappa, con nota prot. n. 20983 del 31.03.2017, registrata al protocollo regionale al n. 131527 del 31.03.2017, trasmetteva la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione da parte di 67 dei 72 Comuni della Convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, evidenziando che i Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro non avevano proceduto alla sottoscrizione;
- con ulteriore nota prot. n. 32698 del 26.01.2018 il Comune di Bassano del Grappa, in qualità di ente locale responsabile del coordinamento per il Consiglio di Bacino "Brenta", richiedeva che venisse posta in essere l'azione sostitutiva nei confronti dei Comuni inadempienti con la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, convertito con Legge n. 148/2011 e s.m.i.;
- a seguito della richiesta del Comune di Bassano del Grappa, tenuto conto anche dell'esito infruttuoso di un incontro con i cinque Comuni non adempienti rispetto alla firma della convenzione convocato dalla Direzione regionale Ambiente in data 13.11.2017 e a fronte del perdurare di una situazione di stallo con ripercussioni pregiudizievoli anche sulla liquidazione dei soppressi Enti responsabili di Bacino denominati PD1 e PD2, impeditiva di fatto anche della conseguente piena operatività del Consiglio di Bacino "Padova Città", la Regione Veneto, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 16.02.2018 (comunicato con nota della Direzione regionale Ambiente prot. n. 67650 del 21.02.2018), disponeva la nomina di un Commissario ad acta per la costituzione del Consiglio di bacino denominato "Brenta" non ancora istituito; veniva, conseguentemente, nominato il Direttore della Direzione Ambiente ing. Luigi Fortunato Commissario ad acta ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 52/2012, conferendogli lo specifico incarico alla sottoscrizione dell'atto costitutivo del Consiglio di Bacino "Brenta" in sostituzione dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro; il suddetto incarico, con termine entro centoottanta giorni dalla data di nomina, veniva successivamente prorogato al 31.10.2018 con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 14.08.2018 (comunicato con nota della Direzione regionale Ambiente prot. n. 340006 del 16.08.2018);
- con nota prot. n. 77954 del 06.11.2018 il Comune di Bassano del Grappa provvedeva a trasmettere alla Regione Veneto la «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"», con ultima sottoscrizione - effettuata dal Commissario ad acta ing. Luigi Fortunato per conto dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro - in data 31.10.2018 con repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa; parimenti la trasmetteva a tutti i Comuni ricadenti nel Bacino con nota prot. n. 78536 dell'08.11.2018;
- con nota prot. n. 76001 dell'11.10.2019 il Comune di Bassano del Grappa, ente locale responsabile del coordinamento, provvedeva a convocare per il giorno 29.10.2019 alle ore 15:00 una pre-assemblea allo scopo di condividere i successivi adempimenti in vista dell'assemblea per l'elezione degli organi del Consiglio di Bacino (da tenersi entro il 10.12.2019) e dell'avvio dell'attività operativa dello stesso Consiglio di Bacino a partire da gennaio 2020;
- con nota prot. n. 87146 del 21.11.2019 il Comune di Bassano del Grappa ente locale responsabile del coordinamento, provvedeva a convocare per il giorno 02.12.2019 alle ore 16:30 l'Assemblea di bacino per l'elezione del Presidente e del Comitato di Bacino;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R.V. n. 52/2012 e ss.mm.ii. la costituzione del Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti è preordinata al perseguimento delle seguenti finalità:

- favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, degli enti locali ricadenti nel bacino territoriale;
- esercitare in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso il Consiglio di bacino;

ATTESO che, in base alla legislazione statale e regionale sopra richiamata, spetta unicamente al Consiglio di bacino l'esercizio delle funzioni concernenti, tra l'altro, la scelta della forma di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani individuando il modello tra quelli ammessi dalla disciplina statale ed europea (affidamento in house providing, partenariato pubblico-privato istituzionalizzato PPPI, gara ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore del servizio);

PRECISATO che il Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti subentra in tutti i rapporti giuridici in essere dei soppressi enti di bacino anche nei confronti dei Comuni e del soggetto gestore e che, di conseguenza, le garanzie già in essere e la disponibilità degli impianti comunali continuano ad essere assoggettate alla disciplina normativa e convenzionale attualmente vigente, senza soluzione di continuità;

DATO ATTO, in particolare, che dal subentro nei rapporti giuridici in essere deriva che:

- i Comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il relativo soggetto gestore, secondo le procedure stabilite dal Consiglio di bacino, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione delle opere, degli impianti e delle attrezzature necessarie per svolgere il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati;
- a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio integrato dei rifiuti prevede idonee forme di garanzia nei confronti degli enti locali convenzionati;
- le infrastrutture di proprietà dei Comuni vengono messe nella disponibilità del Consiglio di bacino istituito mediante Convenzione tra i Comuni ricadenti nel Bacino e il Consiglio di Bacino le affiderà in concessione d'uso al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, con le modalità previste dalla legge e dal contratto di servizio;

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale del Veneto n. 3 del 24/01/2019, pubblicata in BURV n. 9 del 29.01.2019 ed entrata in vigore il 30.01.2019, che ha sancito l'istituzione del nuovo Comune denominato "Valbrenta" mediante fusione dei Comuni di Cison del Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta della Provincia di Vicenza;
- la Legge Regionale del Veneto n. 10 del 18.02.2019, pubblicata in BURV n. 18 del 19.02.2019 ed entrata in vigore il 20.02.2019, che ha sancito l'istituzione del nuovo Comune denominato "Colceresa" mediante fusione dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena della Provincia di Vicenza;
- la Legge Regionale del Veneto n. 11 del 18.02.2019, pubblicata in BURV n. 18 del 19.02.2019 ed entrata in vigore il 20.02.2019, che ha sancito l'istituzione del nuovo Comune denominato "Lusiana Conco" mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco della provincia di Vicenza;

CONSIDERATO che i Comuni in questione rientrano nel Bacino "Brenta" e risulta necessario aggiornare conseguentemente l'elenco degli enti locali partecipanti e le quote di partecipazioni di cui alla sopra richiamata «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018;

DATO ATTO che:

~~l'articolato della Convenzione non prevede nulla in materia di modifiche al testo della~~ Convenzione medesima, anche a seguito di istituzione di nuovi Comuni ricadenti nell'ambito territoriale del Bacino o di variazione dei confini del bacino territoriale di gestione da parte della Regione Veneto (fatta eccezione per il disposto dell'art. 9, comma 2, lett l), che attribuisce all'Assemblea di Bacino la competenza a proporre alla Giunta regionale eventuali modifiche dei confini del bacino territoriale di gestione);

- l'art. 4, comma 1, della Legge regionale 31.12.2012, n. 52 e la Convenzione richiamano l'istituto della convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 quale forma associativa costituita tra gli enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, inquadrando l'ente Consiglio di Bacino nella specifica fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 30 (*"per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo"*); di conseguenza ogni modifica di natura sostanziale alla convenzione prevedrebbe a rigore l'approvazione di apposita deliberazione con passaggio da effettuarsi nei Consigli comunali di tutti gli enti locali partecipanti;

RILEVATO, peraltro, che l'adeguamento della convenzione ai predetti mutamenti soggettivi sopravvenuti, lungi dal rappresentare una modifica sostanziale e costitutiva della convenzione, assume la natura giuridica di attività meramente ricognitiva e dichiarativa, escluso qualsiasi effetto costitutivo;

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere ad aggiornare la suddetta Convenzione, in modo da far figurare nell'elenco degli enti locali partecipanti i nuovi Comuni istituiti a seguito di fusione, espungendo i Comuni coinvolti nella fusione e conseguentemente soppressi, e al contempo attribuendo agli stessi una quota di partecipazione pari alla somma delle singole quote di partecipazione dei rispettivi Comuni coinvolti nella fusione;

PRESO ATTO che risulta, di conseguenza, aggiornata la succitata Convenzione, con specifico riferimento all'elenco dei Comuni partecipanti di cui all'art. 2 "Enti locali partecipanti" e alle relative quote di partecipazione di cui al comma 2 dell'art. 6 "Quote di partecipazione", come di seguito indicato:

Art. 2 – Enti locali partecipanti

In conformità all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani operata nel territorio regionale con la L.R. 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, e con i conseguenti provvedimenti attuativi, aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti Comuni:

Comune di ASIAGO, Comune di BASSANO DEL GRAPPA, Comune di BORGORICCO, Comune di CADONEGHE, Comune di CAMPODARSEGO, Comune di CAMPODORO, Comune di CAMPOSAMPIERO, Comune di CAMPO SAN MARTINO, Comune di CARMIGNANO DI BRENTA, Comune di CARTIGLIANO, Comune di CASSOLA, Comune di CERVARESE SANTA CROCE, Comune di CITTADELLA, Comune di COLCERESA, Comune di CURTAROLO, Comune di ENEGO, Comune di FONTANIVA, Comune di FOZA, Comune di GALLIERA VENETA, Comune di GALLIO, Comune di GALZIGNANO TERME, Comune di GAZZO, Comune di GRANTORTO, Comune di LIMENA, Comune di LOREGGIA, Comune di LUSIANA CONCO, Comune di MAROSTICA, Comune di MASSANZAGO, Comune di MESTRINO, Comune di MONTEGROTTO TERME, Comune di MUSSOLENTE, Comune di NOVE, Comune di NOVENTA PADOVANA, Comune di PIANEZZE, Comune di PIAZZOLA SUL BRENTA, Comune di PIOMBINO DESE, Comune di POVE DEL GRAPPA, Comune di POZZOLEONE, Comune di ROANA, Comune di ROMANO D'EZZELINO, Comune di ROSA', Comune di ROSSANO VENETO, Comune di ROTZO, Comune di ROVOLON, Comune di RUBANO, Comune di

SACCOLONGO, Comune di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE, Comune di SAN GIORGIO IN BOSCO, Comune di SAN MARTINO DI LUPARI, Comune di SAN PIETRO IN GU, Comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE, Comune di SAONARA, Comune di SCHIAVON, Comune di SELVAZZANO DENTRO, Comune di SOLAGNA, Comune di TEOLO, Comune di TEZZE SUL BRENTA, Comune di TOMBOLO, Comune di TORREGLIA, Comune di TREBASELEGHE, Comune di VALBRENTA, Comune di VEGGIANO, Comune di VIGODARZERE, Comune di VIGONZA, Comune di VILLA DEL CONTE, Comune di VILLAFRANCA PADOVANA, Comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO, di seguito indicati come "enti locali partecipanti".

Art. 6 - Quote di partecipazione

1. ... Omissis ...

2. Tenuto conto delle fusioni di Comuni di cui alle Leggi Regionali del Veneto n. 3/2019, 10/2019 e 11/2019, le quote di partecipazione in millesimi sono stabilite come segue:

Comune di ASIAGO quota di 11 millesimi, Comune di BASSANO DEL GRAPPA quota di 74 millesimi, Comune di BORGORICCO quota di 15 millesimi, Comune di CADONEGHE quota di 28 millesimi, Comune di CAMPODARSEGO quota di 24 millesimi, Comune di CAMPODORO quota di 5 millesimi, Comune di CAMPOSAMPIERO quota di 21 millesimi, Comune di CAMPO SAN MARTINO quota di 10 millesimi, Comune di CARMIGNANO DI BRENTA quota di 13 millesimi, Comune di CARTIGLIANO quota di 7 millesimi, Comune di CASSOLA quota di 24 millesimi, Comune di CERVARESE SANTA CROCE quota di 10 millesimi, Comune di CITTADELLA quota di 34 millesimi, Comune di COLCERESA quota di 11 millesimi, Comune di CURTAROLO quota di 12 millesimi, Comune di ENEGO quota di 3 millesimi, Comune di FONTANIVA quota di 14 millesimi, Comune di FOZA quota di 1 millesimo, Comune di GALLIERA VENETA quota di 12 millesimi, Comune di GALLIO quota di 4 millesimi, Comune di GALZIGNANO TERME quota di 8 millesimi, Comune di GAZZO quota di 7 millesimi, Comune di GRANTORTO quota di 8 millesimi, Comune di LIMENA quota di 13 millesimi, Comune di LOREGGIA quota di 13 millesimi, Comune di LUSIANA CONCO quota di 9 millesimi, Comune di MAROSTICA quota di 24 millesimi, Comune di MASSANZAGO quota di 10 millesimi, Comune di MESTRINO quota di 19 millesimi, Comune di MONTEGROTTO TERME quota di 19 millesimi, Comune di MUSSOLENTE quota di 13 millesimi, Comune di NOVE quota di 9 millesimi, Comune di NOVENTA PADOVANA quota di 19 millesimi, Comune di PIANEZZE quota di 4 millesimi, Comune di PIAZZOLA SUL BRENTA quota di 19 millesimi, Comune di PIOMBINO DESE quota di 16 millesimi, Comune di POVE DEL GRAPPA quota di 5 millesimi, Comune di POZZOLEONE quota di 5 millesimi, Comune di ROANA quota di 7 millesimi, Comune di ROMANO D'EZZELINO quota di 25 millesimi, Comune di ROSA' quota di 24 millesimi, Comune di ROSSANO VENETO quota di 14 millesimi, Comune di ROTZO quota di 1 millesimi, Comune di ROVOLON quota di 8 millesimi, Comune di RUBANO quota di 27 millesimi, Comune di SACCOLONGO quota di 9 millesimi, Comune di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE quota di 17 millesimi, Comune di SAN GIORGIO IN BOSCO quota di 11 millesimi, Comune di SAN MARTINO DI LUPARI quota di 23 millesimi, Comune di SAN PIETRO IN GU quota di 8 millesimi, Comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE quota di 12 millesimi, Comune di SAONARA quota di 17 millesimi, Comune di SCHIAVON quota di 5 millesimi, Comune di SELVAZZANO DENTRO quota di 38 millesimi, Comune di SOLAGNA quota di 3 millesimi, Comune di TEOLO quota di 15 millesimi, Comune di TEZZE SUL BRENTA quota di 22 millesimi, Comune di TOMBOLO quota di 14 millesimi, Comune di TORREGLIA quota di 11 millesimi, Comune di TREBASELEGHE quota di 22 millesimi, Comune di VALBRENTA quota di 9 millesimi, Comune di VEGGIANO quota di 8 millesimi, Comune di VIGODARZERE quota di 22 millesimi, Comune di VIGONZA quota di 38 millesimi, Comune di VILLA DEL CONTE quota di 10 millesimi, Comune di VILLAFRANCA PADOVANA quota di 17 millesimi, Comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO quota di 10 millesimi.

Tutto ciò premesso,

L'ASSEMBLEA DI BACINO

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1117 dell' 1 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della seduta redatto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della Convenzione;

VISTO l'esito della votazione, in forma palese per alzata di mano, che si riporta:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	52	52	0	0	27
MILLESIMI	849	849	0	0	426

DELIBERA

- 1) di prendere atto che - a seguito della sottoscrizione della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018 - è intervenuta la fusione di alcuni Comuni ricadenti nel bacino territoriale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "Brenta", come disposto dalle seguenti Leggi Regionali:

- Legge Regionale del Veneto n. 3 del 24/01/2019, pubblicata in BURV n. 9 del 29.01.2019 ed entrata in vigore il 30.01.2019, che ha sancito l'istituzione del nuovo Comune denominato "Valbrenta" mediante fusione dei Comuni di Cison del Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta della Provincia di Vicenza;

- Legge Regionale del Veneto n. 10 del 18.02.2019, pubblicata in BURV n. 18 del 19.02.2019 ed entrata in vigore il 20.02.2019, che ha sancito l'istituzione del nuovo Comune denominato "Colceresa" mediante fusione dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena della Provincia di Vicenza;

- Legge Regionale del Veneto n. 11 del 18.02.2019, pubblicata in BURV n. 18 del 19.02.2019 ed entrata in vigore il 20.02.2019, che ha sancito l'istituzione del nuovo Comune denominato "Lusiana Conco" mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco della provincia di Vicenza;

- 2) di dare atto che si ritiene, conseguentemente, aggiornata la «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”», con specifico riferimento all’elenco dei Comuni partecipanti di cui all’art. 2 “Enti locali partecipanti” e alle relative quote di partecipazione di cui al comma 2 dell’art. 6 “Quote di partecipazione”, come di seguito indicato:

Art. 2 – Enti locali partecipanti

In conformità all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani operata nel territorio regionale con la L.R. 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, e con i conseguenti provvedimenti attuativi, aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti Comuni:

Comune di ASIAGO, Comune di BASSANO DEL GRAPPA, Comune di BORGORICCO, Comune di CADONEGHE, Comune di CAMPODARSEGO, Comune di CAMPODORO, Comune di CAMPOSAMPIERO, Comune di CAMPO SAN MARTINO, Comune di CARMIGNANO DI BRENTA, Comune di CARTIGLIANO, Comune di CASSOLA, Comune di CERVARESE SANTA CROCE, Comune di CITTADELLA, Comune di COLCERESA, Comune di CURTAROLO, Comune di ENEGO, Comune di FONTANIVA, Comune di FOZA, Comune di GALLIERA VENETA, Comune di GALLIO, Comune di GALZIGNANO TERME, Comune di GAZZO, Comune di GRANTORTO, Comune di LIMENA, Comune di LOREGGIA, Comune di LUSIANA CONCO, Comune di MAROSTICA, Comune di MASSANZAGO, Comune di MESTRINO, Comune di MONTEGROTTO TERME, Comune di MUSSOLENTE, Comune di NOVE, Comune di NOVENTA PADOVANA, Comune di PIANEZZE, Comune di PIAZZOLA SUL BRENTA, Comune di PIOMBINO DESE, Comune di POVE DEL GRAPPA, Comune di POZZOLEONE, Comune di ROANA, Comune di ROMANO D'EZZELINO, Comune di ROSA', Comune di ROSSANO VENETO, Comune di ROTZO, Comune di ROVOLON, Comune di RUBANO, Comune di SACCOLONGO, Comune di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE, Comune di SAN GIORGIO IN BOSCO, Comune di SAN MARTINO DI LUPARI, Comune di SAN PIETRO IN GU, Comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE, Comune di SAONARA, Comune di SCHIAVON, Comune di SELVAZZANO DENTRO, Comune di SOLAGNA, Comune di TEOLO, Comune di TEZZE SUL BRENTA, Comune di TOMBOLO, Comune di TORREGLIA, Comune di TREBASELEGHE, Comune di VALBRENTA, Comune di VEGGIANO, Comune di VIGODARZERE, Comune di VIGONZA, Comune di VILLA DEL CONTE, Comune di VILLAFRANCA PADOVANA, Comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO, di seguito indicati come “enti locali partecipanti”.

Art. 6 - Quote di partecipazione

1. ... Omissis ...

2. Tenuto conto delle fusioni di Comuni di cui alle Leggi Regionali del Veneto n. 3/2019, 10/2019 e 11/2019, le quote di partecipazione in millesimi sono stabilite come segue:

Comune di ASIAGO quota di 11 millesimi, Comune di BASSANO DEL GRAPPA quota di 74 millesimi, Comune di BORGORICCO quota di 15 millesimi, Comune di CADONEGHE quota di 28 millesimi, Comune di CAMPODARSEGO quota di 24 millesimi, Comune di CAMPODORO quota di 5 millesimi, Comune di CAMPOSAMPIERO quota di 21 millesimi, Comune di CAMPO SAN MARTINO quota di 10 millesimi, Comune di CARMIGNANO DI BRENTA quota di 13 millesimi, Comune di CARTIGLIANO quota di 7 millesimi, Comune di CASSOLA quota di 24 millesimi, Comune di CERVARESE SANTA CROCE quota di 10 millesimi, Comune di CITTADELLA quota di 34 millesimi, Comune di COLCERESA quota di 11 millesimi, Comune di CURTAROLO quota di 12 millesimi, Comune di ENEGO quota di 3 millesimi, Comune di FONTANIVA quota di 14 millesimi, Comune di FOZA quota di 1 millesimo, Comune di GALLIERA VENETA quota di 12 millesimi, Comune di GALLIO quota di 4 millesimi, Comune di GALZIGNANO TERME quota di 8 millesimi, Comune di GAZZO quota di 7 millesimi, Comune di

GRANTORTO quota di 8 millesimi, Comune di LIMENA quota di 13 millesimi, Comune di LOREGGLIA quota di 13 millesimi, Comune di LUSIANA CONCO quota di 9 millesimi, Comune di MAROSTICA quota di 24 millesimi, Comune di MASSANZAGO quota di 10 millesimi, Comune di MESTRINO quota di 19 millesimi, Comune di MONTEGROTTO TERME quota di 19 millesimi, Comune di MUSSOLENTE quota di 13 millesimi, Comune di NOVE quota di 9 millesimi, Comune di NOVENTA PADOVANA quota di 19 millesimi, Comune di PIANEZZE quota di 4 millesimi, Comune di PIAZZOLA SUL BRENTA quota di 19 millesimi, Comune di PIOMBINO DESE quota di 16 millesimi, Comune di POVE DEL GRAPPA quota di 5 millesimi, Comune di POZZOLEONE quota di 5 millesimi, Comune di ROANA quota di 7 millesimi, Comune di ROMANO D'EZZELINO quota di 25 millesimi, Comune di ROSA' quota di 24 millesimi, Comune di ROSSANO VENETO quota di 14 millesimi, Comune di ROTZO quota di 1 millesimi, Comune di ROVOLON quota di 8 millesimi, Comune di RUBANO quota di 27 millesimi, Comune di SACCOLONGO quota di 9 millesimi, Comune di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE quota di 17 millesimi, Comune di SAN GIORGIO IN BOSCO quota di 11 millesimi, Comune di SAN MARTINO DI LUPARI quota di 23 millesimi, Comune di SAN PIETRO IN GU quota di 8 millesimi, Comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE quota di 12 millesimi, Comune di SAONARA quota di 17 millesimi, Comune di SCHIAVON quota di 5 millesimi, Comune di SELVAZZANO DENTRO quota di 38 millesimi, Comune di SOLAGNA quota di 3 millesimi, Comune di TEOLO quota di 15 millesimi, Comune di TEZZE SUL BRENTA quota di 22 millesimi, Comune di TOMBOLO quota di 14 millesimi, Comune di TORREGLIA quota di 11 millesimi, Comune di TREBASELEGHE quota di 22 millesimi, Comune di VALBRENTA quota di 9 millesimi, Comune di VEGGIANO quota di 8 millesimi, Comune di VIGODARZERE quota di 22 millesimi, Comune di VIGONZA quota di 38 millesimi, Comune di VILLA DEL CONTE quota di 10 millesimi, Comune di VILLAFRANCA PADOVANA quota di 17 millesimi, Comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO quota di 10 millesimi.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DI BACINO
 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMUNE
 RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO
 Avv. ELENA PAVAN

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere: favorevole

Bassano del Grappa, 29.11.2019



IL SEGRETARIO GENERALE
 DEL COMUNE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO
 Dott. ANTONELLO ACCADIA



Colui che presiede l'Assemblea propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di assicurare l'immediata operatività dell'Ente. L'Assemblea approva l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palese, con il seguente esito:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	52	52	0	0	27
MILLESIMI	849	849	0	0	426